BONIFICA DALL'AMIANTO

A cura della Direzione
Legislazione Mercato Privato
dell'ANCE

I riferimenti normativi

D.Lgs. 277/1991

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro

- Piano di lavoro da presentare alla ASL competente 90 gg prima dell'inizio dei lavori
- Primi divieti

L. 257/1992

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

- Divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione, produzione amianto e prodotti contenenti amianto
- Istituzione Commissione Nazionale Amianto presso il Ministero della sanità
- Relazione annuale sull'attività svolta da presentare alle regioni e province autonome
- Piano regionale di decontaminazione e bonifica
- Creazione sezione speciale nell'Albo smaltitori rifiuti

D.P.R. 8 agosto 1994

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

- Individuazione delle discariche in cui possono essere smaltiti i rifiuti di amianto (vedi ora D.Lgs.36/2003 e D.M. 13 marzo 2003)
- Corsi di formazione per gli addetti

D.M. Sanità 6 settembre 1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione per gli interventi bonifica dall'amianto in attuazione della L. 257/1992

- Sistemi di bonifica per strutture edilizie ad utilizzazione collettiva nelle quali sono in opera manufatti o materiali contenenti amianto (es. rivestimento di superfici, di tubi o caldaie, pannelli, lastre di copertura, ecc.)

D.M. Sanità 14 maggio 1996

Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica dall'amianto in attuazione della L. 257/1992

- Sistemi di bonifica per:
  - siti industriali dismessi
  - unità prefabbricate
  - tubi e cassoni per l'acqua in cemento-amianto

D.Lgs. 22/1997

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- Art. 30: istituzione Albo gestori rifiuti e obbligo di iscrizione per le imprese che svolgono attività di bonifica dall'amianto

D.M. Ambiente 406/1998
Disciplina dell'Albo gestori rifiuti

- Categoria 10: imprese che effettuano la bonifica di siti e beni contenenti amianto
- 5 classi in funzione dei lavori di bonifica cantierabili
- Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria
- Garanzie finanziarie

D.M. Ambiente 101/2003

Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell'art. 20 della L. 93/2001

- Mappatura ed individuazione interventi urgenti
- Repertorio delle imprese presso le sezioni regionali dell'Albo gestori rifiuti e listino prezzi praticati

D.M. Ambiente 5 febbraio 2004

Modalità e importi che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto

Delibere Comitato Nazionale Albo 01 e 02 CN/Albo 30 marzo 2004

- Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10
- Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10

Albo Gestori Rifiuti: categoria 10

D.M. 5 febbraio 2004

garanzie finanziarie

Delibere Comitato Nazionale dell'Albo gestori rifiuti:

30 marzo 2004

N. 01: requisiti per l'iscrizione

N. 02: modulistica

Schemi atti notori

Le Delibere n. 01 e 02 hanno sostituito le Delibere:

- 1.2.2000 prot. 002/CN/Albo
- 14.3.2001 prot. 004/CN/Albo

Le categorie

Devono iscriversi le imprese che effettuano attività di bonifica di beni contenenti amianto su (art. 1, Delibera n. 1/2004):

- 10a) materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie (es. eternit e simili)

- 10b) materiali di attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali contenenti amianto

Le classi

In funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili

- ⇨ a) oltre € 7.746.853,49
- ⇨ b) sino a € 7.746.853,49
- ⇨ c) sino a € 1.549.370,70
- ⇨ d) sino a € 413.165,52
- ⇨ e) sino a € 51.645,69

Quando presentare la domanda

- Imprese in attività al 15 aprile 2004:

entro il 14 giugno 2004 (art. 30, comma 8, D.lgs. N. 22/97) con “documentazione speciale” (art. 3 Delibera 30 marzo 2004 n. 01)

- Altre imprese: senza scadenza

I requisiti minimi per iscriversi

Occorre avere i seguenti requisiti minimi:

- ✓ attrezzatura tecnica
- ✓ responsabile tecnico
- ✓ capacità finanziaria
- ✓ fidejussione

Tutti i requisiti sono proporzionali alla classe di iscrizione

Attrezzatura minima (art. 2, Delibera n. 01/2004)

- ***Categoria 10a)***

- aspiratori con filtri assoluti
- dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere)
- airless (pompe per spruzzare incapsulanti)

Attrezzatura

rapporto tra valore minimo e classe di iscrizione:

Valore attrezzature	***Classe di iscrizione***
Classe e): € 2.600,00	sino a € 51.645,69
Classe d): € 2.600,00	sino a € 413.165,52
Classe c): € 7.700,00	sino a € 1.549.370,70
Classe b): € 38.700,00	sino a € 7.746.853,49
Classe a): € 51.600,00	oltre € 7.746.853,49

❖ *Categoria 10b)*

- impianti di estrazione ed estrattori d’aria dotati di filtri assoluti
- unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate
- aspiratori con filtri assoluti
- dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere)
- airless (pompe per spruzzare incapsulanti)
- campionatori d’aria personali ed ambientali
- misuratori di depressione
- generatori di fumo
- unità di riscaldamento acque

Attrezzatura

rapporto tra valore minimo e classe di iscrizione:

Valore attrezzature	***Classi di iscrizione***
Classe e): € 12.900,00	sino a € 51.645,69
Classe d): € 12.900,00	sino a € 413.165,52
Classe c): € 31.000,00	sino a € 1.549.370,70
Classe b): € 154.900,00	sino a € 7.746.853,49
Classe a): € 180.800,00	oltre € 7.746.853,49

- ***Come si calcola il valore***

in base al valore dell'ultimo acquisto risultante dalla contabilità di impresa ecc.

(Allegato B, Delibera 01/2004)

- ***Titolo disponibilità***

debbono essere nella piena disponibilità dell'impresa mediante:

- proprietà
- usufrutto
- acquisto con patto di riservato dominio
- leasing

❖ *Dichiarazioni*

Il titolare dell'impresa ed il responsabile tecnico congiuntamente dovranno attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio

(Allegato B Delibera 01/2004):

- dati identificativi delle attrezzature in dotazione
- titolo giuridico di disponibilità delle singole attrezzature
- valore d'acquisto
- stato di conservazione

↳ La dichiarazione deve essere stata fatta nei sei mesi antecedenti alla richiesta di iscrizione

↳ All’atto della domanda di iscrizione va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante alla conformità dell’impresa alle norme del D.Lgs.277/1991 e del D.Lgs. 626/94.

Responsabile tecnico
(art. 3, Delibera n. 1/2004)

Occorre avere un responsabile tecnico con ben identificati requisiti professionali (art. 3, ed Allegato C Delibera 01/2004):

- esperienza professionale
- titolo di studio
- corso di formazione professionale

Requisiti del responsabile tecnico

- **ingegnere, architetto, chimico, geologo, biologo** con esperienza da 1 a 5 anni (categoria/classe iscrizione)
- **geometra, perito** con esperienza da 1 a 5 anni (categoria/classe iscrizione)
- **no titolo di studio specifico, ma corso di formazione** con esperienza da 2 a 7 anni (categoria/classe iscrizione)

Responsabile tecnico

Regime transitorio per le imprese in attività alla data del 14 aprile 2004

Può essere anche il **legale rappresentante**
ma entro 5 anni occorre regolarizzare la posizione

Come si dimostra di essere “impresa in attività?”

- Copia autentica di almeno un piano di lavoro presentato alla ASL (art. 34 D.Lgs. 277/91)

Ovvero:

- Copia autentica relazione alla regione sull’attività (art. 9 L. 257/92)

In particolare:

- Per le imprese che operano dal 1.1.1999:

  3 piani di lavoro

- Per le imprese che operano dal 1.1.2003:

  è sufficiente aver presentato un piano di lavoro

- In caso di subappalto:

  il subappaltatore deve risultare esecutore dal piano di lavoro

Capacità finanziaria (art. 4, Delibera n. 1/2004)

Rapporto tra capacità finanziaria (Delibera n. 01/2004 Allegato D) e classe di iscrizione

Categoria 10a) :

Capacità finanziaria:	Classi:
Classe e): € 23.200,00	sino a € 51.645,69
Classe d): € 43.900,00	sino a € 413.165,52
Classe c): € 152.400,00	sino a € 1.549,370,70
Classe b): € 803.100,00	sino a € 7.746.853,49
Classe a): € 1.084.600,00	oltre € 7.746.853,49

Categoria 10b) :

Classe e): €	33.600,00	sino a € 51.645,69
Classe d): €	54.200,00	sino a € 413.165,52
Classe c): €	175.600,00	sino a € 1.549.370,70
Classe b): €	919.300,00	sino a € 7.746.853,49
Classe a): €	1.213.700,00	oltre € 7.746.853,49

Come si attesta la capacità finanziaria?

✓ idonee referenze bancarie

✓documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa (volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta)

✓attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.500.000 (il cui schema è contenuto nell'Allegato E)

Ovvero:

✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la cifra di affari globale e distinta per lavori, dell'impresa per gli ultimi cinque esercizi

Fideiussione (D.M. 5.2.2004)

L’iscrizione è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria:

- fideiussione bancaria
- polizza fideiussoria assicurativa

secondo lo schema dell’Allegato A del D.M. 5.2.2004

Beneficiario: lo Stato

Validità: quinquennale

L’importo della garanzia è proporzionale alla classe di iscrizione e all’entità dei lavori cantierabili:

Valore fidejussione:	***Classe:***
❖ € 480.000	Classe a): oltre € 7.746.853,49
❖ € 240.000	Classe b): sino a € 7.746.853,49
❖ € 120.000	Classe c): sino a € 1.549.370,70
❖ € 60.000	Classe d): sino a € 413.165,52
❖ € 30.500	Classe e): sino a € 50.000
€ 15.000	sino a € 25.000

Le imprese registrate EMAS presteranno la garanzia sul 30% degli importi

L’iscrizione delle imprese in attività

Le imprese in attività potranno continuare ad operare a condizione che abbiano presentato domanda di iscrizione entro il 14 giugno 2004

(decisione 21.4.2004 n. 2007/Albo/pres.)

L'ADR e l'amianto

Se nei materiali è presente:

Amianto blu (crocidolite) | **Amianto bruno**

n. ONU 2212 / classe 9

Codice di classificazione M1= materia che inalata sotto forma di polvere fine può comportare un rischio per la salute

Gruppo imballaggio II – categoria trasporto 2

Esenzioni: nessuna esenzione totale

Esenzione per quantità limitate

LQ 25 - 1 Kg (imballaggio combinato)

- 1 Kg (imballaggio interno)

Se nei materiali è presente solo amianto grigio l'ADR non si applica